CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini- Consulente aziendale Matteo Martelli - Dottore commercialista Stefania Tedeschi- Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 04/2019

Ai gentili Clienti Loro sedi

#### **PREMESSA**

Con la presente illustriamo le principali novità in relazione al D.L. 30/04/2019 n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 dello scorso 30 aprile, entrato in vigore lo scorso 1° maggio. Tale Decreto contiene un insieme organico di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane e a contrastare il trend negativo degli investimenti.

#### Reintroduzione del superammortamento

L'art. 1 del Decreto crescita reintroduce il superammortamento per gli acquisti di beni materiali strumentali effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019; il bonus è esteso fino al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti e acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019. La maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni leasing per le imprese e professionisti resta pari al 130% ma viene introdotto un nuovo tetto massimo complessivo di investimento di euro 2,5 milioni di euro. Conseguentemente, restano fuori dal beneficio gli investimenti realizzati nel primo trimestre del 2019, mentre i beni consegnati dal 01.04.2019 dovrebbero restare agevolabili pur in presenza di ordini vincolanti e acconti superiori al 20% nei primi tre mesi del 2019.

È stata confermata l'esclusione dei veicoli ed altri mezzi di trasporto anche se strumentali all'attività propria dell'impresa e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

# Semplificazione della mini Ires

L'art. 2 del Decreto crescita abroga la mini Ires del 15% prevista dai commi dal 28 a 34 della legge di Bilancio 2019 che doveva essere applicato sul reddito di impresa calcolato su tre variabili: utili accantonati a riserva, investimenti incrementali in beni strumentali e costo del personale neoassunto.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Ora è stata introdotta una agevolazione consistente in una progressiva riduzione dell'aliquota Ires applicabile agli utili d'impresa reinvestiti dal 2019, ovvero accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018 (riduzione del 1,5% nel 2019, 2,5% nel 2020, 3 % nel 2021 e 3,5% a regime dal 2022).

In pratica il calcolo si effettuerà prendendo il minore tra (A) utili destinati a riserve – diverse da quelle non disponibili – a partire dall'utile del bilancio 2018 calcolato in maniera progressiva e (B) incremento patrimoniale tra il bilancio dell'esercizio di riferimento e quello al 31 dicembre 2018. Tale ultimo incremento (B) deriva a sua volta dal confronto di due parametri: (B.1) patrimonio netto del bilancio 2018 calcolato senza considerare il risultato di esercizio (utile o perdita), che sarà un dato fisso e (B.2.) patrimonio netto al 31 dicembre di ogni singolo esercizio, quantificato al netto del risultato di esercizio dell'anno nonché di quella parte di riserve formate da utili già agevolati in periodi di imposta precedenti.

Nel caso più semplificato, in presenza di un patrimonio che cresce per solo effetto dell'accantonamento dell'utile di esercizio, senza perdite o altri decrementi, l'elemento (B) sarà sempre uguale all'utile di esercizio precedente destinato a riserva nell'esercizio e tale importo costituirà il reddito ad aliquota agevolata.

In caso di riduzione del netto per qualsiasi motivo (e.g. perdite riportate a nuovo), l'agevolazione si riduce e anche ad azzerarsi nel caso in cui il patrimonio scende a livello del 2018. Al contrario, se il patrimonio cresce, oltre che per utili accantonati, anche per conferimenti in natura o in denaro da parte dei soci oppure per rivalutazioni, il reddito agevolato potrà essere superiore all'utile accantonato nell'ultimo anno, fino all'importo dell'intero elemento (A).

Si precisa che non rilevano le destinazioni a riserve di utili non disponibili come ad esempio, riserve utili su cambi non realizzate, riserve da rivalutazioni volontarie in deroga.

# Aumento progressivo della deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU sugli immobili strumentali

La Legge di Bilancio 2019, modificando l'art. 14 comma 1 del D.lgs. 23/2011, aveva precisato che l'IMU degli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sul reddito nella misura del 40% in luogo del 20% precedente.

Il Decreto crescita ha però modificato nuovamente l'art. 14 comma 1 del D.lgs. 23/2011, prevedendo nuove percentuali di deduzione dell'IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. In particolare sono previste le seguenti percentuali di deducibilità:

- 50% nel 2019,
- 60% nel 2020 e 2021.
- 70% a regime dal 2022;

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Pertanto la nuova percentuale del 50% avrà impatto a partire dal modello REDDITI 2020, relativo al periodo di imposta 2019 (se soggetto "solare").

#### Semplificazioni alla disciplina del Patent box

L'articolo 4 del Decreto crescita consente ai contribuenti che intendono fruire dell'agevolazione Patent box di determinare in maniera diretta il beneficio. Tale semplificazione, non obbligatoria e da esercitare su opzione, consente di velocizzare i tempi di fruizione dell'agevolazione, eliminando l'obbligo del ruling con le Autorità fiscali e rimandando il confronto alla successiva fase di controllo. Al fine di consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile, i contribuenti devono predisporre idonea documentazione secondo un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Decreto crescita.

Coloro che decidono di esercitare l'opzione per la semplificazione ripartiscono la variazione in diminuzione del reddito agevolabile in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successiva.

Il contribuente ha facoltà di rinunciare a tale opzione a condizione che (i) non sia stato concluso il relativo accordo e (ii) il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Nel caso di opzione e attività di controllo dal parte dell'Amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito agevolabile, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione a condizione che il contribuente sia in possesso dell'idonea documentazione di cui al Provvedimento che sarà emanato dall'Agenzia.

### Credito di imposta per le fiere all'estero

L'art. 49 del Decreto crescita ha introdotto un credito di imposta del 30% per le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono all'estero fino a un massimo di 60mila euro. Il beneficio è ripartito in tre quote annuali di pari imposto utilizzabili esclusivamente in compensazione ed è concesso fino all'esaurimento dell'importo massimo di 5 milioni di euro per il 2020 a seconda dell'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. Inoltre, il credito è riconosciuto nel rispetto delle normative UE sugli aiuti de minimis.

#### Incentivi per la valorizzazione edilizia

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

L'art. 7 del Decreto crescita ha introdotto un'agevolazione destinata alla sostituzione del vecchio patrimonio edilizio con interventi ecologici e antisismici. In particolare, sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati da parte di privati e/o enti non soggetti passivi IVA a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in luogo dell'imposta di registro proporzionale pari al 9%, a condizione che, (i) entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché (ii) all'alienazione degli stessi. Pertanto, si deve trattare di interi compendi e non può riguardare il mero trasferimento di singole unità immobiliari, a prescindere, comunque, dalla qualificazione e/o destinazione abitativa, potendosi riferire a qualsiasi tipologia di fabbricato, anche strumentale.

#### Nuova Sabatini

L'articolo 20 del Decreto crescita innalza il tetto massimo delle operazioni con accesso alla Sabatini che passa dai 2 milioni a 4 milioni di euro e semplifica l'iter burocratico per l'incasso del contributo. Infatti, per importi fino a 100mila euro, l'erogazione può avvenire in un'unica rata anziché in sei come previsto precedentemente e il contributo potrà essere richiesto con una semplice dichiarazione da parte dell'impresa al fine di certificare la realizzazione dell'investimento. In tal modo, i soggetti beneficiari riceveranno i necessari controlli dopo l'erogazione del contributo.

Ricordiamo che oggetto dell'agevolazione sono gli investimenti in beni strumentali, anche se eseguiti attraverso leasing finanziario. Il beneficio è legato al riconoscimento di un finanziamento/leasing finanziario, concessi da banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione Cdp-Abi-Mise, e che copre il 100% dell'importo totale degli investimenti, con una durata massima di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero dalla consegna del bene in caso di leasing finanziario. Per ottenere il beneficio, l'investimento deve essere superiore a 20mila euro.

#### **Operazioni con San Marino**

L'articolo 12 del Decreto crescita introduce l'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino analogamente a quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive e oggettive. Le modifiche al decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 il quale disciplina ai fini Iva i rapporti di scambio tra i due San Marino e Italia imponendo, tra gli altri, l'emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, saranno adottate in attuazione di un accordo tra i due Stati e le relative specifiche tecniche verranno individuate con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 9 Maggio 2019

Studio Giuliano